

La legge fa pochi sconti ma affida il compito ai sindaci

Tasi, sulle agevolazioni mani libere per i comuni

DI SERGIO TROVATO

Agevolazioni Tasi con il contagocce. Esenzione Imu estesa all'imposta sui servizi solo per alcuni immobili di proprietà della Santa sede indicati nei Patti lateranensi. Alle ristrettezze fissate dalla legge, però, si contrappone un ampio potere comunale di concedere esenzioni e detrazioni. I comuni, infatti, per il 2014 possono anche aumentare dello 0,8 per mille l'aliquota massima (2,5 per mille) stabilita dalla legge, ma a condizione che concedano per le unità immobiliari destinate a abitazione principale e assimilate detrazioni o altri benefici fiscali tali da ridurre il carico d'imposta come per l'Imu. Sono alcune delle novità contenute negli articoli 1 e 4 dello schema di dl sulla finanza locale.

Dunque, per la nuova imposta sui servizi indivisibili alla rigidità delle norme di legge fa da contraltare un ampio potere comunale di assicurare, soprattutto per i contribuenti meno abbienti, un trattamento agevolato. A differenza dell'Imu, nonostante siano le stesse le modalità di calcolo, l'esenzione Tasi è circoscritta agli immobili della Santa sede disciplinati dal Concordato con l'Italia, senza alcun riferimento però, come previsto dall'articolo 7 della normativa Ici (decreto legislativo 504/1992), a quelli adibiti al culto. Ne è possibile configurare un'estensione dei benefici fiscali elencati dalla norma suddetta dall'uno all'altro tributo. Gli enti sono tenuti a concedere detrazioni o altre agevolazioni solo per gli immobili adibiti a abitazione principale e assimilati, ma solo nel caso in cui aumentino l'aliquota del 2,5 per mille fino a un massimo dello 0,8 per mille. L'esonero, inoltre, non spetta neppure per gli immobili strumentali all'attività agricola. Il beneficio è limitato all'aliquota age-

volata nella misura massima dell'1 per mille. Quest'ultimo trattamento non viene assicurato ai fabbricati destinati a abitazione di tipo rurale, che scontano l'imposta in modo ordinario.

Al di là di questi condizionamenti, i comuni hanno le mani libere. Con regolamento possono concedere riduzioni o esenzioni anche legate al reddito familiare. Le amministrazioni locali, quindi, hanno un'ampia facoltà di stabilire riduzioni o detrazioni, senza un tetto massimo, e esenzioni. E possono tener conto della situazione familiare dei contribuenti soggetti al prelievo. Le agevolazioni possono essere concesse per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. A questi si aggiunge, appunto, l'agevolazione mirata ai soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'Isee. È lasciato ai comuni anche il potere di manovrare l'aliquota Tasi, la cui soglia massima non può superare per l'anno in corso il 3,3 per mille a patto, come già evidenziato, che l'aumento dell'aliquota massima del 2,5 per mille sia legato al riconoscimento delle detrazioni per gli immobili adibiti a prima casa. Peraltro, hanno anche la facoltà di azzerare l'aliquota. L'imposta sui servizi va calcolata sul valore del fabbricato derivante dalla rendita catastale o sul valore di mercato dell'area edificabile al metro quadro. Il balzello lo paga anche l'inquilino o il comodatario, o comunque il detentore dell'immobile. Il peso a carico dell'occupante l'immobile può variare dal 10 al 30%. La scelta deve essere fatta dal consiglio comunale con regolamento.

